DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 6-septies

Locazione di navi a scafo nudo

Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Versione in vigore dal 24 settembre 2022, non più in vigore dal 18 novembre 2022 · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-sviluppo-del-settore-dei-trasporti-e-l/art-6-septies-locazione-di-navi-a-scafo-nudo/versione/23

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it